



**ASSOCIAZIONE COMMERCANTI  
DELLA PROVINCIA DI UDINE**

**ISTRUZIONI PREFETTIZIE  
per le licenze commerciali**

Con circolare n. 46410/III del 13 agosto 1953, riportata sul B.A.U. del 20 stesso mese, la Prefettura di Udine ha inviato ai Sindaci le seguenti istruzioni:

« E' stato rilevato in sede di esame dei corsi amministrativi alla G.P.A. in tema di concessione o di diniego di licenze commerciali, che talvolta viene impugnato il parere espresso dalla Commissione Comunale — a norma dell'articolo 3 del D.L. 16-12-1936 numero 2174 — anziché il provvedimento da adottarsi dal Sindaco nella subteta materia.

Al riguardo si ritiene di far presente — in conformita alla giurisprudenza del Consiglio di Stato — che il parere della Commissione predetta costituisce soltanto un atto preparatorio del successivo provvedimento di competenza del Sindaco.

Pertanto si richiede l'attenzione perché le S.S.L.L., sentito il parere della apposita Commissione Comunale degli interessati, emettano il provvedimento conclusivo del procedimento, sufficientemente motivato.

Da quanto precede discende che la titolarita delle licenze Commerciali è conseguente soltanto ai relativi provvedimenti positivi di concessione di spettanza delle S.S.L.L. e non quindi essere acquisita in base al semplice parere favorevole della Commissione sussidaria.

Abbiamo opportunamente riportato la circolare predetta in quanto il suo contenuto interessa anche le ditte commerciali ed in particolare i commercianti controllati interessati al rilascio di una licenza e che come tali intendono avanzare ricorso alla G.P.A. avverso la concessione fatta dal Sindaco su conforme parere favorevole della Commissione Comunale.

**FONDO INDENNITA' IMPIEGATI**

Con provvedimento pubblicato sulla G.U. del 5 agosto u.s., è stato ulteriormente prorogato per il periodo di un anno, il termine stabilito dalla legge 27 dicembre 1953 n. 961 per il versamento al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

**Penalità per evasioni  
imposte di consumo**

Il Ministero delle Finanze ha emanato disposizioni chiarificatrici in materia di penali per l'evasione della imposte di consumo. Le multe variano da 10 volte l'importo dovuto per il commerciante e in genere dai cinque tanti di sottoarsi al pagamento. La stessa pena si applica quando i trasporti di generi siano fraudolentemente travestiti di bollette di acciaio elettrico, oppure siano provvisti di bollette irregolari. La penalità viene applicata anche per la irregolarità del registro dei carichi scarico da parte dei fornitori elettrici all'ingresso. La multa non può comunque essere applicata in misura inferiore a lire 3 mila.

Il Ministero ha ricordato inoltre che la frode è un elemento costitutivo del reato, pertanto deve essere provato tranne il caso in cui si presenta dalla legge, come nella ipotesi in cui il trasporto della merce avveniva mediante bollettina irregolare o non più valida. Qualora il commerciante non sia stato colto in flagrante, il trasferimento di un periodo due condanne per la evasione dell'imposta di consumo può essere passibile della chiusura del suo esercizio per un periodo di 10 giorni a 6 re...

L'atto di vendita o cessione che, con spirito di frode, viene eseguito in locali privati è considerato come apertura di esercizio non autorizzata e dunque all'applicazione delle multe su quelle esistenti nel totale della vendita abusiva anche se apparentemente a terze persone.

**VISITE SANITARIE  
PER APPRENDISTI**

La legge n. 25 del 19 gennaio 1955 sull'apprendistato prevede, fra l'altro, all'art. 4, che l'assunzione dell'apprendista sia preceduta da visita sanitaria per accettare l'idoneità delle sue condizioni fisiche al lavoro per il quale deve essere assunto.

Al riguardo, in analogia alle istruzioni già diramate dal

# CRONACHE DEL COMMERCIO

**NOTIZIARIO ATTIVITA'  
DISPOSIZIONI - COMUNICATI**

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Prefettura di Udine ha circolare circolare n. 48701 in data 2 corrente, ha invitato i Sindaci dei Comuni della Provincia a voler dare le opportune disposizioni ai dipendenti Ufficiali degli Uffici di Collocazione, seguendo le visite mediche agli apprendisti prima della loro assunzione al lavoro. La predetta circolare precisa, altresì che in attesa di più precise norme, di accettare la visita medica dovrà accettare le buone condizioni fisiche, salvo l'assenza di malattie infettive e contagiose nonché, infine, la insensibilità di controindicazioni al lavoro specifico che l'apprendista intende eseguire.

**Trattamenti farine  
con agenti chimici**

La Prefettura con circ. 41377 del 28-7-55 (B.U. 4) ha pure richiamato l'attenzione dei sindaci sui quanto segue:

« Si comunica per i provvedimenti di competenza la circolare n. 70 dell'11 luglio u.s. relativa all'oggetto.

Venne segnalato da varie parti che è largamente propria

gandato l'uso di agenti chimici e fisici per l'imbiancamento delle farine.

Detti prodotti vanno sotto denominazioni diverse, e tra i più noti sono, e Maltagliut, Multafort, Novadelox e che spesso vengono importati dall'estero e si avalgono anche di pubblicità sui giornali di categoria.

Così pure verrebbe importato dall'estero un apparecchio (il Raffinatore Elettrico Brabender) per il trattamento fisico delle farine a mezzo di ossidi di azoto ottenuti dall'aria per mezzo di leggi vigenti».

Nel mentre si richiama alla attenzione delle SS.L.L. l'articolo 4 della legge 17 marzo 1932 n. 368 che vieta qualsiasi trattamento delle farine con agenti chimici come pure l'aggiunta di qualsiasi sostanza organica o inorganica, si prega di voler disporre un opportuno e intenso controllo, presso i panifici, pastifici e mulini al fine di colpire quelli che derrogassero alle norme prescritte dalla succitata disposizione ed anche di evitare l'estendersi di tale infrazione.

Si ritiene pertanto opportuno pregare assicurare segnalando le eventuali infrazioni rincontrate».

La Prefettura con circ. 41377 del 28-7-55 (B.U. 4) ha pure richiamato l'attenzione dei sindaci sui quanto segue:

« Si comunica per i provvedimenti di competenza la circolare n. 70 dell'11 luglio u.s. relativa all'oggetto.

Venne segnalato da varie parti che è largamente propria

tali prodotti propagandano sia per mezzo di reclame sui giornali di categoria, sia attraverso una azione diretta, e così pure quella di tali apparecchi importano dall'estero per tale specifico scopo che è in contrasto con le leggi vigenti».

**VENDITE ABUSIVE  
DI MEDICINALI**

La Prefettura di Udine ha trasmesso al sagg. Sindaci della Provincia la seguente circolare n. 41160 in data 2 luglio 1955.

Risulta a questa Prefettura che in qualche negozio di generi alimentari vengono posti in vendita cacheris antineuritici, compresi di Aspirina, olio di ricino officinale e qualche altro medicinale inserito nella farmacopea ufficiale.

Poiché a norma dell'art. 122 del R.P.L.L. la vendita di tali medicinali è riservata esclusivamente alle farmacie, si pregano le SS.L.L. di voler direzionare rigorosi controlli a fin di eliminare tali abusi.

Pregare assicurare segnalando le eventuali infrazioni rincontrate».

La Prefettura con circ. 41377 del 28-7-55 (B.U. 4) ha pure richiamato l'attenzione dei sindaci sui quanto segue:

« Si comunica per i provvedimenti di competenza la circolare n. 70 dell'11 luglio u.s. relativa all'oggetto.

Venne segnalato da varie parti che è largamente propria

stituire, completata e firmata.

Precisiamo ora che su analoga nostra richiesta, la predetta Camera di Commercio

ha precisato che la citata sagra, da riguarda i soli molini (e non i panifici), hanno fatto un tentativo a dimostrare il modus allegatus alla preceduta circoscrizione della Camera di Commercio;

che gli interessati devono peraltro prendere nota che il termine fissato al 31 dicembre 1955 per attrezzare i loro impianti, secondo la legge 7 novembre 1954, non è stato rispettato.

E' stato segnalato a questa Camera che molti Enti pubblici (ospedali, collegi, opere pie, Istituzioni di beneficenza e assistenza) del Capoluogo e della Provincia si rivolgono per la loro fornitura di articoli di arredamento (biancheria, coperte, materassi, tessuti di vario genere, attrezzi diversi, ecc.) e talvolta anche di generi alimentari, a ditte di altre Province.

Per gli acquisti che vengono effettuati senza richiedere una preventiva offerta o senza far ricorso a licitazione, le ditte estranee vengono implicitamente estromesse da ogni possibilità di vendita e di fornitura: nel casi invece in cui l'Ente interessato domanda una preventiva offerta di prezzi e di condizioni di vendita, accompagnata o meno da campionamenti, sarebbe quanto mai desiderabile che, a parità di condizioni, venisse data la preferenza alle ditte locali.

In considerazione delle difficoltà che il settore commerciale attraversa, ed allo scopo di evitare un danno materiale e morale agli operatori della nostra Provincia, i quali pur sono in gran parte attrezzati per corrispondere a qualsiasi esigenza o necessità, questa Camera si rivolge alla S. V. affinché voglia benevolmente esaminare le opportunità di far uso di impianti centralizzati di distribuzione di sciroppi di frutta.

Come è noto, la produzione di sciroppi di frutta, per quanto riguarda i disciolti nei liquidi, sono contemplati dai negoziamenti approvato con R.D. 29 ottobre 1931 n. 1601, il quale all'art. 5 afferma che le acque gassose vendute col nome di sciroppi di frutta debbono essere ottenuti esclusivamente dallo sciroppo di frutta minato e con l'esclusione di sostanze coloranti artificiali.

Le acque gassose non ottenute esclusivamente con lo sciroppo di un determinato frutto devono ricevere il nome di sciroppi di frutta con un nome fantasia apprezzabile con la denominazione «aromatizzata al frutto di...».

La nuova disciplina degli sciroppi, concretatasi con l'entrata in vigore del R.D.L. 2 settembre 1949, ha consentito di proteggere i disciolti di frutta nella possiblità della colorazione artificiale ma ha confermato il principio tassativo che gli sciroppi di frutta debbono essere ottenuti esclusivamente dal frutto minato e con l'esclusione di sostanze coloranti artificiali.

Le acque gassose non ottenute esclusivamente con lo sciroppo di un determinato frutto devono ricevere il nome di sciroppi di frutta con un nome fantasia apprezzabile con la denominazione «aromatizzata al frutto di...».

La nuova disciplina degli sciroppi, concretatasi con l'entrata in vigore del R.D.L. 2 settembre 1949, ha consentito di proteggere i disciolti di frutta nella possiblità della colorazione artificiale ma ha confermato il principio tassativo che gli sciroppi di frutta debbono essere ottenuti esclusivamente dal frutto minato e con l'esclusione di sostanze coloranti artificiali.

Le acque gassose non ottenute esclusivamente con lo sciroppo di un determinato frutto devono ricevere il nome di sciroppi di frutta con un nome fantasia apprezzabile con la denominazione «aromatizzata al frutto di...».

La nuova disciplina degli sciroppi, concretatasi con l'entrata in vigore del R.D.L. 2 settembre 1949, ha consentito di proteggere i disciolti di frutta nella possiblità della colorazione artificiale ma ha confermato il principio tassativo che gli sciroppi di frutta debbono essere ottenuti esclusivamente dal frutto minato e con l'esclusione di sostanze coloranti artificiali.

Le acque gassose non ottenute esclusivamente con lo sciroppo di un determinato frutto devono ricevere il nome di sciroppi di frutta con un nome fantasia apprezzabile con la denominazione «aromatizzata al frutto di...».

La nuova disciplina degli sciroppi, concretatasi con l'entrata in vigore del R.D.L. 2 settembre 1949, ha consentito di proteggere i disciolti di frutta nella possiblità della colorazione artificiale ma ha confermato il principio tassativo che gli sciroppi di frutta debbono essere ottenuti esclusivamente dal frutto minato e con l'esclusione di sostanze coloranti artificiali.

Le acque gassose non ottenute esclusivamente con lo sciroppo di un determinato frutto devono ricevere il nome di sciroppi di frutta con un nome fantasia apprezzabile con la denominazione «aromatizzata al frutto di...».

La nuova disciplina degli sciroppi, concretatasi con l'entrata in vigore del R.D.L. 2 settembre 1949, ha consentito di proteggere i disciolti di frutta nella possiblità della colorazione artificiale ma ha confermato il principio tassativo che gli sciroppi di frutta debbono essere ottenuti esclusivamente dal frutto minato e con l'esclusione di sostanze coloranti artificiali.

Le acque gassose non ottenute esclusivamente con lo sciroppo di un determinato frutto devono ricevere il nome di sciroppi di frutta con un nome fantasia apprezzabile con la denominazione «aromatizzata al frutto di...».

La nuova disciplina degli sciroppi, concretatasi con l'entrata in vigore del R.D.L. 2 settembre 1949, ha consentito di proteggere i disciolti di frutta nella possiblità della colorazione artificiale ma ha confermato il principio tassativo che gli sciroppi di frutta debbono essere ottenuti esclusivamente dal frutto minato e con l'esclusione di sostanze coloranti artificiali.

Le acque gassose non ottenute esclusivamente con lo sciroppo di un determinato frutto devono ricevere il nome di sciroppi di frutta con un nome fantasia apprezzabile con la denominazione «aromatizzata al frutto di...».

La nuova disciplina degli sciroppi, concretatasi con l'entrata in vigore del R.D.L. 2 settembre 1949, ha consentito di proteggere i disciolti di frutta nella possiblità della colorazione artificiale ma ha confermato il principio tassativo che gli sciroppi di frutta debbono essere ottenuti esclusivamente dal frutto minato e con l'esclusione di sostanze coloranti artificiali.

Le acque gassose non ottenute esclusivamente con lo sciroppo di un determinato frutto devono ricevere il nome di sciroppi di frutta con un nome fantasia apprezzabile con la denominazione «aromatizzata al frutto di...».

La nuova disciplina degli sciroppi, concretatasi con l'entrata in vigore del R.D.L. 2 settembre 1949, ha consentito di proteggere i disciolti di frutta nella possiblità della colorazione artificiale ma ha confermato il principio tassativo che gli sciroppi di frutta debbono essere ottenuti esclusivamente dal frutto minato e con l'esclusione di sostanze coloranti artificiali.

Le acque gassose non ottenute esclusivamente con lo sciroppo di un determinato frutto devono ricevere il nome di sciroppi di frutta con un nome fantasia apprezzabile con la denominazione «aromatizzata al frutto di...».

La nuova disciplina degli sciroppi, concretatasi con l'entrata in vigore del R.D.L. 2 settembre 1949, ha consentito di proteggere i disciolti di frutta nella possiblità della colorazione artificiale ma ha confermato il principio tassativo che gli sciroppi di frutta debbono essere ottenuti esclusivamente dal frutto minato e con l'esclusione di sostanze coloranti artificiali.

Le acque gassose non ottenute esclusivamente con lo sciroppo di un determinato frutto devono ricevere il nome di sciroppi di frutta con un nome fantasia apprezzabile con la denominazione «aromatizzata al frutto di...».

La nuova disciplina degli sciroppi, concretatasi con l'entrata in vigore del R.D.L. 2 settembre 1949, ha consentito di proteggere i disciolti di frutta nella possiblità della colorazione artificiale ma ha confermato il principio tassativo che gli sciroppi di frutta debbono essere ottenuti esclusivamente dal frutto minato e con l'esclusione di sostanze coloranti artificiali.

Le acque gassose non ottenute esclusivamente con lo sciroppo di un determinato frutto devono ricevere il nome di sciroppi di frutta con un nome fantasia apprezzabile con la denominazione «aromatizzata al frutto di...».

La nuova disciplina degli sciroppi, concretatasi con l'entrata in vigore del R.D.L. 2 settembre 1949, ha consentito di proteggere i disciolti di frutta nella possiblità della colorazione artificiale ma ha confermato il principio tassativo che gli sciroppi di frutta debbono essere ottenuti esclusivamente dal frutto minato e con l'esclusione di sostanze coloranti artificiali.

Le acque gassose non ottenute esclusivamente con lo sciroppo di un determinato frutto devono ricevere il nome di sciroppi di frutta con un nome fantasia apprezzabile con la denominazione «aromatizzata al frutto di...».

La nuova disciplina degli sciroppi, concretatasi con l'entrata in vigore del R.D.L. 2 settembre 1949, ha consentito di proteggere i disciolti di frutta nella possiblità della colorazione artificiale ma ha confermato il principio tassativo che gli sciroppi di frutta debbono essere ottenuti esclusivamente dal frutto minato e con l'esclusione di sostanze coloranti artificiali.

Le acque gassose non ottenute esclusivamente con lo sciroppo di un determinato frutto devono ricevere il nome di sciroppi di frutta con un nome fantasia apprezzabile con la denominazione «aromatizzata al frutto di...».

La nuova disciplina degli sciroppi, concretatasi con l'entrata in vigore del R.D.L. 2 settembre 1949, ha consentito di proteggere i disciolti di frutta nella possiblità della colorazione artificiale ma ha confermato il principio tassativo che gli sciroppi di frutta debbono essere otten



# DALLA PROVINCIA DI GORIZIA

## Città di Gorizia

Mese di Agosto

Andriani Norma	10.000	Parisi, Enrico e Grignetti Amalia ved. Parisi	3.000	Radigna Bernarda e	2.000	Skarsabot Floriano Somma Michele, 3 eff.	20.000	Caligaris Maria 5.000; Dal Mas Giovanni 50.000; Ettore Ludovico 15.000; Sandrin Giacomo 4.000;
Baroni Nino	3.500	Pastorecchio Luciano	3.000	Maleagri Vittorio	6.000	Spagnoli Narciso	2.500	Ferrari Maria 1.500; Iacumin Aurelio (2 eff.) 19.200; Sacchetti Alfredo (2 eff.) 15.000;
Bassi Nicola	2.000	Pastorecchio Luciano	3.000	Ragnetto Arnaldo	2.400	Spararo Domenico	10.000	Scianelli Vincenzo (Bagnara) 18.000; Zampese Alfonso 200.000; Zanoli Redo (Bagnara) 2 (eff.) 14.116;
Bellini Amalia	4.000	Pennighetto Adele, 3 eff.	6.450	Rismando Natalia	3.000	Spazzapan Angelino	3.500	Torriani Raimondo 6.000; Piscesco Giacomo 1.500; Sciarde Alfonso 18.000; Sclavi Sciarde 17.000;
Belli Annunziata	25.000	Perazzo Giovanni	3.000	Rizzato Romeo, 2 eff.	400.000	Spira Ugo	15.000	Scuderi Giacomo 3.000; Vincenzo (4 eff.) 21.400; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Sgrulletti Mario 1.500; Graggi Maria 14.000; Zita (2 eff.) 5.500;
Bellini Dolores	7.500	Perco Maria	2.500	Rizzo Luigi	10.000	Sudar Elsa, 2 eff.	14.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Bertosi Giorgio	10.000	Perco Romano	5.520	RONSARD di Di Giove	20.136	Tavano Silvio	5.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Sgrulletti Mario 1.500; Graggi Maria 14.000; Zita (2 eff.) 5.500;
Biasioli Giovanni	10.000	Persutti Attilio	5.000	Vannini 3 eff.	201.336	Temel Lidia	5.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Bertoni Costantino, 2 eff.	15.000	Persutti Luciano, 4 eff.	69.500	Tomini Oscar, 3 eff.	51.000	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Sgrulletti Mario 1.500; Graggi Maria 14.000; Zita (2 eff.) 5.500;
Bertoni Costantino, 2 eff.	25.820	Zenio	10.000	Tomini Ugo, 3 eff.	51.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Buccadore Umberto, 2 eff.	6.000	Trani Luigi	6.000	Vannini 3 eff.	201.336	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Sgrulletti Mario 1.500; Graggi Maria 14.000; Zita (2 eff.) 5.500;
Buccadore Umberto, 2 eff.	6.000	Picotti Luigi	2.500	Tommasi Anna	5.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Bucicco Emidio	15.000	Picotti Urbano, 2 eff.	9.000	Tommasi Anna	5.000	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Sgrulletti Mario 1.500; Graggi Maria 14.000; Zita (2 eff.) 5.500;
Bon Bruno, 2 eff.	2.380	Piemonti Giuseppe	3.000	Tommasi Anna	5.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Boldrin Alessandro	5.000	Piescioni Adriana, 2 eff.	11.000	Tommasi Anna	5.000	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Sgrulletti Mario 1.500; Graggi Maria 14.000; Zita (2 eff.) 5.500;
Borghes Cristina	2.370	Pianfratti Ladislao	7.200	Tommasi Anna	5.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Bradaschini Maria	1.500	Pirotta Franco	5.200	Tommasi Anna	5.000	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Brando Alfonso	15.000	Prodani Teresa	1.560	Tommasi Anna	5.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Bruni Giulio	4.000	Roncalli Orlinda	10.000	Tommasi Anna	5.000	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Brunati Maria	4.000	Rubini Edio	10.000	Tommasi Anna	5.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Brunati Sergio	3.650	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Burelli Giacella	7.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Buttiglione Bruno	3.200	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Calabrese Antonio	5.500	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Calisti Attilio, 2 eff.	9.500	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Candiani Carmela, 2 eff.	12.700	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Cattarin Vanna	3.500	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Cecovini Elvira e Maria	4.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Cerboni Agnese	2.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Cicerinelli Agostino	12.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Ciocchini Virgilio e Furiani Milena	3.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Collenz Argia	4.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Collenz Riccardo, 2 eff.	4.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Colombo Riccardo	4.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Comandati	5.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Conforti	5.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Contenuti Giuseppe, 2 eff.	40.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Conti Mina, 2 eff.	28.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Cordano Carmela, 2 eff.	12.700	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Cossetti	1.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Crociati	1.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Croce	1.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Croce	1.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Croce	1.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Croce	1.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Tagliaferri Angelo 20.000; Macerita Benito (2 eff.) 10.000; Innocente Vittorio 100.000; Laurenti Lidia 1.000; Lenardon Carmine 1.000;
Croce	1.000	Rubini Edio	10.000	Toso Aldo, 10 eff.	198.000	Velotti Medisario	20.000	Longino 10.000; Macerita Benito

# CRONACHE DEL COMMERCIO

ALTRÒ NOTIZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCIALE

## FISSATE LE NUOVE ALIQUOTE per l'imposta di famiglia 1956

La Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 12 luglio ha adottato, ai sensi dell'art. 30 della legge 2-7-1952 n. 703 la seguente determinazione: l'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1956.

Ritenuta la necessità di modificare la deliberazione adottata nella seduta del 15 febbraio 1952 n. 701/rig. in maniera più adeguata all'esigenza di famiglia (tarifa rimasta inviata per gli anni 1953-54-55) onde adeguarla alle disposizioni vigenti in materia, ha deliberato:

Per i fini dell'applicazione dell'imposta di famiglia dal primo gennaio 1956 le quote esentanti da detrarre dal reddito imponibile sono così fissate per ciascuna classe della provincia: Comuni della classe E L. 195.000; della classe E 100 mila; della classe E 100 mila; della classe H 150.000; della classe H 133.000; della classe I 120.000.

La suddetta quota esenta sarà aumentata di lire 10 per ogni componente della famiglia (escluso il capo famiglia) mantenendo, in tendenza, come componenti della famiglia, ai sensi dell'articolo 28 della legge 2 luglio 1952, n. 703, le persone strette da vincolo di parentele o di affinità che insieme convivono nella stessa casa. Sia pure tutta, invece, la detrazione di lire 120 del reddito lordo col massimo di L. 50.000, oltre che accertamente per fare escludere dalla tassa di famiglia, sia pure anche se a termine del T.U. per la finanza locale avrebbero potuto esservi assoggettato.

### SCADENZARIO del mese di ottobre

**GIORNO 10 - CONTRIBUTO PREVIDENZIALE:** scade il termine per versare i contributi all'Istituto della Previ-

denza Sociale sulle retribuzioni e sulle provvigioni e sulle partecipazioni agli utili corrisposte o liquidate nel mese precedente ai dirigenti, impiegati, viaggiatori, piazzisti e operai.

**GIORNO 15 - CONTRIBUTO MALATTIA:** è l'ultimo giorno utile per versare i contributi relativi al mese precedente per gli operai e gli impiegati.

**GIORNO 18 - TRIBUTI DIVERSI:** è l'ultimo giorno utile per il pagamento della quittazione delle imposte e tasse, alle competenti Esattorie, senza applicazione della multa di mora.

**GIORNO 20 - IMPOSTE DI CONSUMO:** scade il termine per chiedere la revisione con l'indicazione del nuovo canone proposto — agli effetti dell'anno successivo, tanto da parte dell'amministrazione daziaria quanto da parte dei contribuenti. La disdetta del canone di abbonamento, per-

essere valida, deve contenere anche l'indicazione del nuovo canone proposto per l'anno successivo.

**Un Consorzio agenzie viaggio**

E' in corso di costituzione un consorzio delle agenzie di viaggio, per favorire l'interazione fra le stesse, per le agenzie di viaggio, turismo e navigazione che si trovino in regola con la licenza di esercizio.

Scopo di questo consorzio, è quello di porre le agenzie in grado di fornire una guida completa, su un piede di parità, viaggi e crociere organizzati collettivamente, ma che risultino espressione diretta di ciascuna agenzia.

Tutti i viaggi apparterranno in programma, dopo standarde e verifiche curate, la pubblicità collettiva da farsi sui giornali e riviste di importanza nazionale e nelle altre forme che verranno eventualmente studiate. Scopo essenziale sarebbe quello di promuovere, attraverso una serie di viaggi e di crociere,

l'esperienza di far riscorgere tale mercato, dotandolo di una completa attrezzatura, è stata salutata con particolare soddisfazione l'interesse di vari prodotti, pur non essendo specificamente indicati nella tariffa comunale, possono rientrare in una voce principale o generica.

A tale riguardo, la Corte di Cassazione, nel suo sentito su un ricorso afferente l'imposta di famiglia (tarifa rimasta inviata per gli anni 1953-54-55) onde adeguarla alle disposizioni vigenti in materia, ha deliberato:

Per i fini dell'applicazione dell'imposta di famiglia dal primo gennaio 1956 le quote esentanti da detrarre dal reddito imponibile sono così fissate per ciascuna classe della provincia: Comuni della classe E L. 195.000; della classe E 100 mila; della classe H 150.000; della classe H 133.000; della classe I 120.000.

La suddetta quota esenta sarà aumentata di lire 10 per ogni componente della famiglia (escluso il capo famiglia) mantenendo, in tendenza, come componenti della famiglia, ai sensi dell'articolo 28 della legge 2 luglio 1952, n. 703, le persone strette da vincolo di parentele o di affinità che insieme convivono nella stessa casa. Sia pure tutta, invece, la detrazione di lire 120 del reddito lordo col massimo di L. 50.000, oltre che accertamente per fare escludere dalla tassa di famiglia, sia pure anche se a termine del T.U. per la finanza locale avrebbero potuto esservi assoggettato.

### LA TASSA PER RADIO installate su automezzi

Per risolvere i dubbi manifestati da alcuni privati circa la tassazione degli automezzi radio installati su automezzi, il Ministro delle Finanze ha diramato una circolare che chiarisce i vari casi prospettati.

In sostanza, la tassa di comune di gestione per radio installate su automezzi è dovuta nelle seguenti misure: autovetture fino a 13 HP di potenza fiscale L. 850 all'anno; oltre a 13 HP L. 5000; Autobus: fino a 13 HP L. 850; oltre a 13 HP 5000. Autocarri per qualunque potenza fiscale L. 850.

### Inaugurato a Udine il nuovo foro Boario

Presente le maggiori Autorità ed espontanei nel campo amministrativo, economico e sindacale e con l'intervento di un folto numero di allevatori e di operatori commerciali, ha avuto luogo nei giorni scorsi la cerimonia di inaugurazione del nuovo Foro Boario istituito in via V. Joppi.

La città di Udine aveva in passato un ricco mercato settimanale bovino, che per un complesso di circostanze ha dovuto rimanere per lungo tempo inattivo.

Le negoziate di frutta e verdura

Giorni festivi: dalle ore 8 alle 15 alle 19; giorni festivi: dalle 7 alle 12 e dalle 16 alle 18; sabato: dalle ore 7 alle 12 e dalle 15 alle 19; domenica: chiusura completa.

Le negoziate di ferramenta e di articoli casalinghi

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

Le librerie e cartolerie, negozi di tessuti e confezioni, negozi di calzature, mercerie, chincaglierie, orficerie, orologeria ed affini, articoli elettrici e radio ed altri negozi non indicati

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 19; domenica: chiusura completa.

Le negoziate di pesce fresco

Giorni festivi: dalle ore 7 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; domenica: chiusura completa.

I panifici (per quanto riguarda la vendita e rivendite pane e latte)

Giorni festivi: dalle ore 7 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; giorni festivi: dalle 7 alle 12 e dalle 16 alle 18; sabato: dalle ore 7 alle 12 e dalle 15 alle 19; domenica: chiusura completa.

Le negoziate di frutta e verdura

Giorni festivi: dalle ore 8 alle 15 alle 19; domenica: chiusura completa.

I negozi di saglie

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

Le negoziate di carne e pesce

Giorni festivi: dalle ore 8 alle 15 alle 19; domenica: chiusura completa.

I negozi di ferramenta e di articoli casalinghi

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di tessuti e confezioni

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di calzature, mercerie, chincaglierie, orficerie, orologeria ed affini, articoli elettrici e radio ed altri negozi non indicati

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di pesce fresco

Giorni festivi: dalle ore 7 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; domenica: chiusura completa.

I negozi di frutta e verdura

Giorni festivi: dalle ore 8 alle 15 alle 19; domenica: chiusura completa.

I negozi di saglie

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di ferramenta e di articoli casalinghi

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di tessuti e confezioni

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di calzature, mercerie, chincaglierie, orficerie, orologeria ed affini, articoli elettrici e radio ed altri negozi non indicati

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di pesce fresco

Giorni festivi: dalle ore 7 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; domenica: chiusura completa.

I negozi di frutta e verdura

Giorni festivi: dalle ore 8 alle 15 alle 19; domenica: chiusura completa.

I negozi di saglie

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di ferramenta e di articoli casalinghi

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di tessuti e confezioni

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di calzature, mercerie, chincaglierie, orficerie, orologeria ed affini, articoli elettrici e radio ed altri negozi non indicati

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di pesce fresco

Giorni festivi: dalle ore 7 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; domenica: chiusura completa.

I negozi di frutta e verdura

Giorni festivi: dalle ore 8 alle 15 alle 19; domenica: chiusura completa.

I negozi di saglie

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di ferramenta e di articoli casalinghi

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di tessuti e confezioni

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di calzature, mercerie, chincaglierie, orficerie, orologeria ed affini, articoli elettrici e radio ed altri negozi non indicati

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di pesce fresco

Giorni festivi: dalle ore 7 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; domenica: chiusura completa.

I negozi di frutta e verdura

Giorni festivi: dalle ore 8 alle 15 alle 19; domenica: chiusura completa.

I negozi di saglie

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di ferramenta e di articoli casalinghi

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di tessuti e confezioni

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di calzature, mercerie, chincaglierie, orficerie, orologeria ed affini, articoli elettrici e radio ed altri negozi non indicati

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di pesce fresco

Giorni festivi: dalle ore 7 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; domenica: chiusura completa.

I negozi di frutta e verdura

Giorni festivi: dalle ore 8 alle 15 alle 19; domenica: chiusura completa.

I negozi di saglie

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di ferramenta e di articoli casalinghi

Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; domenica: chiusura completa.

I negozi di tessuti e confezioni

Direzione, Redazione ed Amministrazione: UDINE  
via Prefettura n. 7 - Telefono n. 65-20  
Casella post. n. 5 - C/C Post. n. 24/5469

# IL COMMERCI FRIULANO

PERIODICO REGIONALE DI INFORMAZIONI ECONOMICHE

ABBONAMENTI: Annuo L. 1050 - Semestrale L. 650  
Pubblicità: « PUBBLIPALM »  
Udine - via Prefettura, 7 - Telefono 65-20

## NOTIZIARIO DELL'UNIONE ESERCENTI

### Riunione del Consiglio direttivo

L'azione dell'Unione per incrementare la sottoscrizione popolare pro Udinese

Si è riunito giovedì 22 settembre il Consiglio direttivo dell'Unione esercenti per l'esame di importanti argomenti di interesse delle categorie e fra essi quello dell'iniziativa a favore dell'Associazione Calcio Udinese e quello della partecipazione degli esercenti friulani alle manifestazioni per il decennale della F.I.P.E.

Il Consiglio ha approvato le iniziative proposte dall'Unione in appoggio all'azione che tutti, Autorità ed Enti friulani, hanno intrapreso per la difesa della nostra squadra di calcio. Ha inoltre preso atto con soddisfazione della partecipazione di tutti gli esercenti pubblici ed alberghieri alla sottoscrizione pro Udinese deliberata tuttavia di rivolgere ancora un invito a tutti gli associati di non voler mai far mancare il loro appoggio morale e materiale alla squadra del cuore di tutta Friuli.

A rappresentare l'Unione esercenti pubblici esercenti ed alberghieri in seno al Comitato pro Udinese il Consiglio ha deliberato di destinarlo il socio sig. Monticchio Celso, appassionato sportivo e tecnicissimo sostenitore dell'Udinese.

Per il decennale della F.I.P.E. è stato studiato il programma delle manifestazioni ed è stata esaminata l'ammontare delle spese di partecipazione.

Alla Fidenza è stato dato incarico di studiare il modo di ridurre al massimo la quota di partecipazione in modo da ottenere che la partecipazione al Convegno nazionale sia in più largo possibile.

### Precisazioni sui cosiddetti quattro "salti" occasionali

Recentemente il Ministero ha dato ulteriori precisazioni per quanto riguarda la questione dei cosiddetti quattro salti occasionali degli alberghi, pensioni e locande, non rispondo l'obbligo della licenza di Pubblica Sicurezza, per i quattro salti solo quando concorrono le seguenti condizioni:

Il ballo non sia in alcun modo preventivamente organizzato;

2) Il ballo non sia preordinato con pubblicità;

3) Al ballo partecipino solo le persone alle quali siano forniti nell'albergo, pensione o locanda, il vito, il alloggio e non fano quindi esercizio con o senza pagamento di tassa d'ingresso altre persone.

Resta inteso che mancano anche una sola delle predette condizioni per il ballo è necessario il preventivo permesso della Questura, il permesso in ogni caso è necessario e quindi anche per i quattro salti occasionali quando si tratti di ballo in pubblico esercizio non alberghiero (osterie, bar, ristoranti, ecc.).

### SERVIZIO RACCOLTA IMMONDIZIE

Dietro intervento dell'Unione il Comune di Udine ha precisato gli obblighi e le modalità inerenti al servizio raccolta immondizie.

Secondo l'apposito regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei solidi rifiuti, i bidoni delle immondizie devono essere posti al piano terra ed in prossimità dell'ingresso stradale perché agli incaricati al ritiro possano effettuare l'asporto rapidamente.

Queste le disposizioni di massima, ma però il Comune di Udine per alcuni casi nei quali i bidoni venivano lasciati nell'interno dei locali, ha chiesto la corresponsione di un supplemento del canone normale di L. 500 lire per ogni bidone, cioè al fine di tenere la maggior perdita di tempo da parte degli incaricati al ritiro, quando essi fossero appunto dovuti entrare nell'interno del locale a ritirare i bidoni dai sovrappi.

L'Unione era intervenuta presso il Comune per ottenere che possa consentire senza ulteriori gravami agli esercenti di lasciare i bidoni nell'interno dei locali lontani comunque

« Contenuto d'alcool superiore al 21% del volume ».

Secondo le leggi in vigore poi la gradazione legale di alcune bevande alcoliche è fissata come segue:

Vermut: 15,5% di alcool in volume e 13% in peso di zucchero complessivo; Marsala: 13% in peso di zucchero complessivo; Marsala superiore vergina: 18 per cento di alcool; Vino rosso: 10% di alcool; Vino bianco: 9% di alcool.

In base alle norme di controllo provvidenziale per fronteggiare i nuovi oneri derivanti dalla corresponsione delle prestazioni relative, il contributo dovuto dai datori di lavoro, e dai lavoratori, al fondo di pensioni, è di 10,60% del salario netto degli addetti alla raccolta» sia anche per una questione pratica (perdita di tempo degli addetti alla raccolta) sia anche per una questione di diritto in quanto il regolamento prescrive quanto segue:

Il punto di vista dell'Unione è che il Consiglio sia disposto ad inviare condiviso dal Comune sia pure una questione pratica (perdita di tempo degli addetti alla raccolta) sia anche per una questione di diritto in quanto il regolamento prescrive quanto segue:

Il Consiglio ha approvato le iniziative proposte dall'Unione in appoggio all'azione che tutti, Autorità ed Enti friulani, hanno intrapreso per la difesa della nostra squadra di calcio. Ha inoltre preso atto con soddisfazione della partecipazione di tutti gli esercenti pubblici ed alberghieri alla sottoscrizione pro Udinese deliberata tuttavia di rivolgere ancora un invito a tutti gli associati di non voler mai far mancare il loro appoggio morale e materiale alla squadra del cuore di tutta Friuli.

A rappresentare l'Unione esercenti pubblici esercenti ed alberghieri in seno al Comitato pro Udinese il Consiglio ha deliberato di destinarlo il socio sig. Monticchio Celso, appassionato sportivo e tecnicissimo sostenitore dell'Udinese.

Per il decennale della F.I.P.E. è stato studiato il programma delle manifestazioni ed è stata esaminata l'ammontare delle spese di partecipazione.

Alla Fidenza è stato dato incarico di studiare il modo di ridurre al massimo la quota di partecipazione in modo da ottenere che la partecipazione al Convegno nazionale sia in più largo possibile.

Come già preannunciato la partecipazione da parte degli esercenti del Friuli Venezia Giulia verrà organizzata in comune con la Associazione dei pubblici esercenti di Udine curerà particolarmente la partecipazione dei propri associati al quale quanto prima verrà direttamente comunicato il preciso programma della manifestazione.

L'Unione esercenti considera anche la modicita della spesa che si dovrà sopportare e considerata l'importanza del Convegno e l'interesse che lo stesso presenta anche dal punto di vista istruttivo e turistico raccomanda vivamente agli associati di voler senz'altro invitare la propria adesione per sé ed anche per i propri familiari.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.

Per quanto riguarda il vino, i cartellini devono essere apposti su tutti i recipienti contenenti vino ed esposti nei locali di vendita.

Come già precisato i cartellini possono essere apposti dunque ed anche compilati direttamente con l'indicazione della gradazione.

Nessun obbligo quindi di acquistare presso enti e ditte che con inviti e circolari di vario genere si presentino presso i pubblici esercenti.